DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 21 marzo 1994, non più in vigore dal 21 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-e-di-1994/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it